

D.Lgs. n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività'

(B.U. n 29 del 22 luglio 1998)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le considerazioni espone in premessa:

di definire le seguenti procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex articolo 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997, come risulta modificato e integrato dal D.Lgs. n. 389/1997, all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti ai soggetti richiedenti che abbiano in Piemonte la sede legale o quella di rappresentanza (in caso di società straniera proprietaria dell'impianto):

- 1) per il rilascio dell'autorizzazione in questione viene istituita una Conferenza dei Servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. n. 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 18 della L.R. n. 27/1994.

La Conferenza dei Servizi presieduta dal Dirigente Responsabile del Settore Tecnologie di smaltimento e recupero, o funzionario delegato, ed alla stessa sono invitati a partecipare i soggetti più direttamente coinvolti con le problematiche ambientali legate all'attività dell'impianto mobile e cioè i rappresentanti:

- dei Settori e delle Direzioni Regionali interessate (in particolare delle Direzioni numero 22 "Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti" e numero 24 "Pianificazione delle Risorse Idriche");
- delle Province piemontesi;
- dell'A.R.P.A..

Alla conferenza invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni o chiarimenti.

Per quanto riguarda i tempi nell'ambito dei quali deve svilupparsi l'attività della conferenza si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. n. 22/1997, commi 2, 3 e 5.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti designato dal Direttore della medesima Direzione Regionale;

- 2) alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una relazione tecnica, datata e firmata da professionisti abilitati nelle specifiche materie, la quale deve contenere, in rapporto alla tipologia dell'impianto, almeno i seguenti dati:

- considerazioni generali in base alle quali viene chiesta l'autorizzazione per l'impianto mobile di smaltimento o di recupero oggetto della domanda stessa;
- tipologia, classificazione e codifica dei rifiuti che possono essere trattati nell'impianto mobile;
- diagramma a blocchi e schema di flusso;
- caratteristiche costruttive e di funzionamento;
- potenzialità nominale ed effettiva (in caso di funzionamento a cicli durata degli stessi);
- modalità di svolgimento dell'attività (ad esempio sistema di alimentazione dei rifiuti);
- parametri significativi di funzionamento con particolare riferimento a quelli connessi a prescrizioni normative;
- risultati previsti con particolare riferimento a quelli connessi ad obblighi di legge;
- sistemi e dispositivi di captazione, raccolta, trattamento e caratterizzazione degli effluenti liquidi, dei solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto;
- requisiti per evitare inquinamenti da rumore;
- sistemi di regolazione e controllo;
- attrezzature ausiliarie in dotazione all'impianto o che devono essere reperite nei siti nei quali vengono svolte le singole campagne di attività;

- disegni e fotografie dell'impianto;
- 3) premesso che, in base al citato comma 7 dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 22/1997, i soggetti che intendono gestire impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti devono essere iscritti all'Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, alla luce di quanto prescritto anche all'articolo 30, comma 4, del citato decreto legislativo, e che quindi l'istruttoria della domanda di autorizzazione all'esercizio ed il conseguente eventuale rilascio della stessa si basa principalmente sulla valutazione tecnica della documentazione prodotta, alla domanda di autorizzazione deve essere, comunque, allegata anche la seguente documentazione, al fine di poter valutare l'idoneità del soggetto richiedente:
- certificato di iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. da cui risultino, fra l'altro, le generalità dei legali rappresentanti, i poteri, il capitale, l'oggetto sociale e che la società non si trovi in stato di liquidazione o fallimento, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né che a tali procedure sia stata sottoposta nel precedente quinquennio;
 - certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti rilasciati dalla Pretura e dalla Procura della Repubblica competenti, relativi alle persone che rappresentano l'impresa;
 - organigramma del personale adibito all'esercizio dell'impianto, compreso il direttore tecnico responsabile, con le rispettive qualifiche professionali;
- 4) le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28, comma 7, all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti, nonché gli eventuali dinieghi, sono inviate alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed al Ministero dell'Ambiente;
- di definire i seguenti criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti autorizzati dalla Regione Piemonte o da altre Regioni:
- 5) per quanto attiene allo svolgimento delle singole campagne di attività, in siti ubicati nel territorio piemontese, la Regione riceve, ai sensi dell'articolo 28, comma 7 del D.Lgs. n. 22/1997, la relativa comunicazione, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, contenente le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e comprensiva dell'autorizzazione di cui trattasi e dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta;
- 6) in caso di impianti autorizzati dalla Regione Piemonte la comunicazione deve contenere:
- la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività per la quale viene presentata la comunicazione stessa;
 - la data di inizio e la durata della campagna di attività;
 - le scadenze temporali che caratterizzano la campagna di attività;
 - i dati specifici inerenti l'attività (ad esempio tipologia, classificazione e codifica dei rifiuti; criteri di verifica della compatibilità tra rifiuti ed impianto; quantità dei rifiuti oggetto dell'attività; rifiuti risultanti dall'attività e loro destinazione);
 - le modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche ed alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività stessa);
 - la dichiarazione che il responsabile tecnico coincide con quello che risulta dall'iscrizione Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti.
- Nella comunicazione devono essere descritte anche le precauzioni da prendere, nello svolgimento della campagna di attività, in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- 7) in caso di impianti autorizzati da un'altra Regione la comunicazione deve contenere innanzitutto i dati di cui al punto 6) che precede; il contenuto della stessa deve però permettere anche di verificare la coerenza tra l'attività che si prevede di svolgere nella singola campagna e l'autorizzazione, per quanto attiene ai presupposti, alle condizioni ed ai limiti in base ai quali l'autorizzazione stessa stata rilasciata. Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non siano desumibili dal contenuto dell'autorizzazione, rilasciata ex articolo 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 dalla Regione competente e che deve essere prodotta con la comunicazione come specificato al punto 5), la comunicazione stessa deve contenere le informazioni di cui al punto 2) della presente deliberazione;
- 8) tenuto conto che, come già detto, la comunicazione deve contenere, in base a quanto stabilito nell'articolo 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997, anche "l'ulteriore documentazione richiesta", in caso di richiesta di integrazioni connesse a quanto specificato nei punti 5), 6) e 7) che precedono, in quanto elementi essenziali ai fini della verifica della compatibilità con la tutela dell'ambiente e della salute pubblica e presupposto per non procedere all'assunzione del provvedimento di

diniego, il termine di sessanta giorni per l'inizio della campagna di attività decorre dall'acquisizione degli elementi richiesti;

- 9) all'atto del ricevimento di tutti gli elementi necessari per poter valutare le modalità di svolgimento della campagna di attività dell'impianto mobile, la Regione invia la comunicazione completa di tutti gli elementi suddetti alla Provincia, all'A.S.L. e al dipartimento dell'A.R.P.A. competenti per territorio affinché i soggetti citati forniscano eventuali motivati elementi relativi all'adozione di prescrizioni integrative o di un provvedimento di divieto dello svolgimento dell'attività qualora tale svolgimento nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

Le eventuali prescrizioni integrative o il provvedimento di divieto sono assunti mediante determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Tecnologie di smaltimento e recupero.

Nel caso in cui non emergano fattori ostativi allo svolgimento della campagna di attività, anche da parte degli Enti suddetti, verrà inviata comunicazione in tal senso al soggetto titolare dell'autorizzazione;

- 10) è fatta salva, nei casi nei quali ogni singola campagna di attività di un impianto mobile richieda, per il tipo di rifiuti oggetto dell'attività stessa, la prestazione di garanzie finanziarie, in base ai criteri definiti al riguardo dalla Regione, ai sensi dell'articolo 31 della L.R. n. 59/1995 e relative deliberazioni attuative, le garanzie stesse devono essere prestate a favore della Provincia competente per territorio prima dell'avvio di ogni singola campagna di attività.